

**TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA**

Il Sezione Civile

Nella procedura esecutiva N.253/2024

Il Giudice dott. Paola Salmaso,
provvedendo fuori udienza,

rilevato che per mero errore materiale nell'ordinanza del 28.05.2025 sono state inserire le condizioni di vendita previste per le procedure instaurate in data antecedente alla cd. riforma Cartabia;

rilevato, pertanto, di dover modificare l'ordinanza del 28.05.2025;

p.q.m.

a modifica ed integrazione dell'ordinanza del 28.05.2025 così provvede:

a) dispone, oltre al fondo spese già versato a favore del delegato, un ulteriore "fondo spese di Euro 2.000,00 da versarsi, da parte del procedente, sul conto corrente intestato alla procedura, che verrà utilizzato dal delegato per pagare i gestori della pubblicità commerciale; in caso di esaurimento del fondo spese il delegato assegnerà ai creditori un termine per l'integrazione nella misura sopra indicata; in caso di infruttuoso decorso del termine il professionista delegato rimetterà gli atti al giudice dell'esecuzione";

b) dispone che, in luogo delle pubblicazioni su "La Rivista delle aste giudiziarie" e il servizio di Postal Target, indicate erroneamente nell'ordinanza di vendita, vengano effettuate le pubblicazioni mediante la campagna Social Media Marketing a cura di Astalegale.net e sul sito www.astegiudiziarie.it;

c) dispone la possibilità di effettuare il versamento di cauzione (per le offerte cartacee) e del saldo del prezzo anche mediante vaglia postale;

d) ordina al delegato il deposito della dichiarazione di parte aggiudicataria ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 231/2007 e, in caso di abitazione costituente abitazione principale della parte esecutata, il

deposito dell'ordine di liberazione predisposta dal custode giudiziario, unitamente alla minuta del decreto di trasferimento;

rimette in termini, con decorrenza dalla comunicazione della presente ordinanza, sia il creditore procedente per le notifiche dell'ordinanza di delega alla vendita alla parte esecutata ove non costituita e ai creditori iscritti non comparsi presso il domicilio ipotecario eletto nonché per la corresponsione del fondo spese per la pubblicità commerciale di cui al punto a), sia il delegato alla vendita per la pubblicazione del primo avviso di vendita.

Si comunichi.

Verona, 11 giugno 2025

Il Giudice dell'esecuzione
Paola Salmaso